25 novembre 2025

FOCUS GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661

Grave illecito professionale: non rileva il mancato invito disposto da un'autorità straniera.

In tema di appalti pubblici, la mancata dichiarazione da parte dell'operatore economico di un precedente mancato invito a una procedura negoziata estera – fondato su valutazioni discrezionali di altra amministrazione e non riconducibile a condotte dell'operatore economico stesso – non integra di per sé un "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023, né costituisce informazione forviante idonea a influenzare le decisioni della Stazione appaltante. È legittima la comprova del requisito di capacità tecnico-professionale mediante documentazione bancaria attestante il pagamento delle fatture, espressamente equiparata dalla lex specialis alle fatture quietanzate.

La sentenza del Consiglio di Stato trae origine da una gara indetta dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l'acquisto di sei sistemi mobili di scansione radiografica. La gara veniva aggiudicata dal primo graduato e la seconda classificata impugnava l'aggiudicazione davanti al Tar Lazio, sostenendo tre principali motivi di illegittimità, ovvero: **omissioni dichiarative;** in quanto l'aggiudicatario non avrebbe comunicato un precedente negativo; **insufficiente comprova dei requisiti tecnici** poiché alcune fatture non erano quetanzate secondo la lex specialis ed **erronea attribuzione dei punteggi** tecnici.

Il Tar respinge il ricorso ed il secondo classificato propone appello al Consiglio di Stato riproponendo le stesse censure.

Con una decisione molto articolata, la quinta sezione del **Consiglio di Stato** respinge l'appello. Il cuore del contenzioso riguardava due profili sensibili del nuovo Codice di contratti pubblici:

- La **configurabilità di un "grave illecito professionale"** derivante da presunte omissioni dichiarative dell'aggiudicataria;
- La **corretta comprova dei requisiti tecnico-professionali**, in particolare il fatturato tramite fatture quietanzate o documentazione bancaria.

Sul primo punto, il Consiglio di Stato opera una netta ricostruzione: la mancata dichiarazione da parte dell'aggiudicatario di un precedente "mancato invito" in una gara belga – valorizzato dall'appellante anche sul piano geopolitico e dalla normativa europea sulle sovvenzioni estere – non integra alcuna delle fattispecie tassative previste dagli artt. 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023. Né sottolinea il Collegio, può considerarsi "informazione fuorviante" un elemento che attiene non a condotte dell'operatore, ma a valutazioni discrezionali di un'autorità straniera.
Inoltre l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avendo chiesto chiarimenti all'aggiudicatario, rispetto ai rapporti con lo Stato cinese, risultava già in possesso degli elementi ritenuti rilevanti, giudicandoli non ostativi all'affidabilità del concorrente.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio conferma un approccio aderente al principio del risultato: la *lex specialis* equipara alle fatture quietanzate i documenti bancari attestanti il pagamento, dunque la documentazione prodotta risulta pienamente idonea. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli infatti ha

potuto ricondurre tutte le fatture contestate ai relativi pagamenti tracciati, superandola soglia prevista per il requisito tecnico.
La decisione si inserisce così nel consolidato orientamento volto a non trasformare gli obblighi dichiarativi in trappole formalistiche, salvaguardando la discrezionalità tecnica della Stazione appaltante quando adeguatamente esercitata e documentata.

* * *

Consiglio di Stato, Sez. V, 11 novembre 2025, n.8798

Avvalimento, competenze tecniche e verifica dei costi.

Con la sentenza in commento il **Consiglio di Stato** ha definitivamente messo fine alla disputa su un appalto da 822 mila euro per la manutenzione delle strade comunali e provinciali di un comune, confermando l'aggiudicazione del primo graduato e respingendo integralmente l'appello proposto dalla seconda classificata.

La società ricorrente, proponeva ricorso al Tar Salerno, che rigettava il gravame, contestando una lunga serie di presunte irregolarità nell'offerta della concorrente; dall' **inadeguatezza del tecnico progettista** (rilevando che le migliorie proposte dall'aggiudicatario necessitavano di una specifica progettazione, trattandosi di "attività non standardizzate") alla **validità del contratto di avvalimento** (evidenziando come le risorse materiali e immateriali messe a disposizione dalla società ausiliaria non fossero sufficienti a poter consentire e giustificare il prestito della certificazione di qualità ISO 9001), fino alla pretesa **indeterminatezza delle migliorie tecniche e alla mancata verifica dei costi della manodopera**

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello.

Il Consiglio di Stato ha confermato punto per punto la decisione del Tar Salerno, affrontando in modo sistematico tutte le doglianze dell'appellante.

Sulla qualifica del progettista, il Collegio – premesso che l'appalto prevedeva un progetto già predisposto dalla Stazione appaltante e che quindi i concorrenti dovevano solo proporre migliorie non complesse – ha chiarito che ai sensi del **DPR 328/2021, la distinzione tra sezione A e B dell'Albo degli ingegneri** attiene a gradi di complessità della progettazione. Poiché la Stazione appaltante aveva già predisposto il progetto esecutivo, le migliorie richieste ai concorrenti costituivano mere integrazioni, sufficientemente dettagliate e coerenti con quanto richiesto dalla *lex specialis* quelle dell'aggiudicatario. Pertanto la presenza di un professionista iscritto alla sezione B è stata ritenuta pienamente sufficiente e in linea con la giurisprudenza.

Ampio spazio nella sentenza è dedicato anche al contratto di avvalimento con cui l'aggiudicatario ha fatto ricorso alle risorse di un'altra società. Il Consiglio di Stato ha ribadito che **l'avvalimento** della SOA comporta automaticamente anche quello della certificazione di qualità correlata (tra cui ISO 9001), e che la documentazione presentata dimostrava un prestito di risorse reale e concreto, non meramente formale. Rigettata anche la contestazione sul corrispettivo del 3% all'ausiliaria, giudicato non sintomatico di avvalimento meramente cartolare, anche perché copriva effettivamente i costi delle risorse prestate, escludendo così alcun elemento di artificialità del rapporto.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta, anche, la qualificazione della clausola contestata come **clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.**, e non come condizione sospensiva o risolutiva ex art. 1353 c.c., di conseguenza il contratto rimane incondizionato nei confronti della Stazione appaltante.

Infine, il Collegio ha ricordato che il nuovo Codice dei Contratti, all'art. **108, comma 9, D. Lgs. 36/2023,** non impone più una verifica automatica dei costi della manodopera, e che la ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione concreta dell'asserita incongruità, rendendo infondata anche quest'ultima doglianza.

* * *

Consiglio di Stato, Sez. V, 10 ottobre 2025, n. 7945

Offerte tecniche: senza risorse aggiuntive niente punteggio premiale.

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il **punteggio premiale,** previsto per l'individuazione dei responsabili di settore, **può essere attribuito solo se l'operatore economico prevede effettive e ulteriori risorse di personale dedicate ai compiti indicati dalla *lex specialis*; è illegittima l'attribuzione del punteggio quando le funzioni di responsabile siano assegnate a figure già incluse nella dotazione minima senza specifica destinazione e senza correlata indicazione dei relativi costi nell'offerta economica**. Ne consegue l'illegittimità dell'aggiudicazione e la spettanza dell'appalto al concorrente che, correttamente riparametrati i punteggi, risulti primo in graduatoria.

Questo quanto chiarito con la sentenza in commento dal **Consiglio di Stato** in ordine alle sollevate censure di **violazione dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. 36/2023 – omissione dei costi della manodopera**, **erronea attribuzione del punteggio premiale per i responsabili di settore** e **erronea valutazione del criterio "proposte migliorative".**

In sintesi la pronuncia trae origine da un ricorso presentato dalla seconda graduata al TAR Friuli-Venezia Giulia (Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 luglio 2025 n. 00060) avverso gli atti della procedura aperta indetta dalla Prefettura di Udine per l'affidamento dei servizi di gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, limitatamente al *"lotto n. 1 – Erogazione di servizi e gestione amministrativa, di assistenza generica e sanitaria alla persona e fornitura di beni".*

Il **primo Giudice** ha ritenute infondate tutte le censure prospettate e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo legittima l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata.

Presentava successivo appello la Seconda aggiudicataria, richiedendo l'annullamento della pronuncia di primo grado, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nello stesso.

In Appello venivano sollevate diverse censure, tra cui:

- **incompletezza dei costi della manodopera.** Secondo l'appellante "il primo graduato avrebbe indicato solo parzialmente i costi della manodopera e totalmente quelli relativi ai cinque responsabili di settore indicati nell'offerta tecnica"; *la stazione appaltante avrebbe, dunque, dovuto escluderlo per violazione della lex specialis e dell'obbligo di indicazione analitica del costo del personale;*

- **errore di attribuzione del punteggio premiale** per i responsabili del settore. Secondo l'appellante il criterio premiale richiedeva personale aggiuntivo rispetto alla dotazione minima. mente la controparte avrebbe indicato figure già presenti nella dotazione ordinaria;
- **Erronea valutazione del criterio "Proposte migliorative" rispetto ai protocolli sanitari:** la commissione avrebbe dovuto attribuire un punteggio pari a zero per il protocollo sanitario, poiché si trattava di un protocollo del 2021, non riferibile alla gara in questione quindi non pertinente.

Il **Consiglio di Stato** ha fondato la propria decisione su un aspetto centrale: l'errata attribuzione del punteggio tecnico per le figure dei responsabili di settore.
Interpretando la *lex specialis* secondo i criteri letterali, sistematico e logico, il Collegio ha chiarito che il criterio premiale dedicato alle "maggiori risorse di personale" poteva essere applicato solo nel caso in cui l'operatore economico avesse previsto personale aggiuntivo, effettivamente e specificatamente destinato ai compliti di responsabile dei vari settori del centro.
La cooperativa aggiudicataria, invece, aveva attribuito tali ruoli a figure già ricomprese nella dotazione minima, senza alcuna dimostrazione della loro effettiva ed esclusiva destinazione alle funzioni indicate e, soprattutto, senza prevedere i relativi costi nell'offerta economica, in questo modo, secondo i Giudici, veniva meno la **logica** stessa **del criterio premiale, che non intendeva premiare una semplice riorganizzazione interna, ma il reale potenziamento delle risorse messe a disposizione del servizio.**

La commissione di gara, inoltre, non aveva effettuato le necessarie verifiche sull'effettiva destinazione del personale né aveva rilevato **l'incongruenza tra l'offerta tecnica e quella economica**, una simile impostazione – osserva il Collegio – avrebbe consentito a qualunque operatore di rivendicare il punteggio massimo senza sostenere alcun costo aggiuntivo, con evidente distorsione della concorrenza e violazione della par condicio.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura e ha disposto l'annullamento dell'aggiudicazione.

* * *

TAR Catania, Sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2970

Nel procedimento di project financing la presentazione di una formale manifestazione di interesse a prendere parte alla prima fase della procedura è suscettibile di determinare in capo all'operatore economico interessato un interesse concreto e attuale alla legittimità dell'azione amministrativa posta in essere dall'ente pubblico in tale fase, così differenziandolo dal quisque de populo.

Un progetto di finanza non può ritenersi "in corso" in assenza di presentazione del PEF, atteso che la presentazione del PEF costituisce un elemento che qualifica la proposta progettuale.

La mancata presentazione del PEF non può configurarsi come mera irregolarità formale o un errore materiale sanabile mediante soccorso istruttorio.

Questo in sintesi quanto dichiara, con la sentenza in esame, il Tar Catania, accogliendo il ricorso avverso un procedimento in project financing, fornendo altresì chiarimenti ai fini dell'individuazione del

procedimento "**in corso**" ovvero quando trovi applicazione il regime previgente e quello introdotto dal D. Lgs. 209/2024 (cd. Correttivo al Codice Appalti)).

La controversia trae origine da una proposta di finanza di progetto, avente ad oggetto la gestione, il completamento e l'ampliamento del cimitero comunale. L'amministrazione, ricevuta una proposta nel 2022, aggiornata nel 2023 alla luce della nuova normativa introdotta dal D. Lgs. 36/2023, la inserisce nel Programma Triennale delle OO.PP. In data 15.01.2025 la società trasmette il Piano economico finanziario (PEF) asseverato. Nel frattempo un'altra società manifesta il proprio interesse a presentare analoga proposta di project financing, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023, ed invita l'Amministrazione ad adeguare il procedimento di valutazione in corso alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs n.209 del 2024, dando notizia, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, della presentazione della proposta presentata dalla prima società, indicando altresì un termine non inferiore a 60 gg per la presentazione da parte di altri OO.EE., in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento.
L'Amministrazione non ottempera, ritenendo che la procedura relativa alla proposta, che aveva già valutato di pubblico interesse, sia già "in corso" prima dell'entrata in vigore del cd. correttivo e dunque non applicabile.

L'O.E. interessato propone ricorso al TAR chiedendo l'annullamento degli atti e sostenendo che, costituendo l'asseverazione al PEF un requisito di ammissibilità della proposta, solo a far data dalla sua produzione, avvenuta dopo il 31 dicembre 2024, ovvero in data 15.01.2025, trovi applicazione il D.lgs. 209/2024.

All'**eccezione di carenza di interesse** da parte del ricorrente il TAR respinge l'eccezione, riconoscendo che "*la presentazione di una formale manifestazione di interesse a prendere parte alla prima fase della procedura è suscettibile di determinare in capo all'operatore economico interessato un interesse concreto e attuale alla legittimità dell'azione amministrativa posta in essere dall'ente pubblico in tale fase, così differenziandolo dal quisque de populo, tenuto conto, in particolare, che proprio la violazione delle regole di pubblicità disciplinanti tale fase – preordinate dal Legislatore al fine di favorirne un'utile partecipazione – risultano immediatamente lesive della sfera soggettiva del soggetto interessato, altrimenti sguarnito di tutela*".

In ordine all'applicabilità del cd. correttivo alla procedura in esame, ovvero se il procedimento di finanza di progetto debba ritenersi già in "**corso**" (art. 225 bis D. Lgs. 36/2023, introdotto dall'art. 70 comma 1 del D. Lgs. 209/2025) e pertanto, come sostenuto dall'Amministrazione, non soggetto alle disposizioni di cui all'art. 193 del codice, come modificato dal correttivo, il TAR chiarisce che:

- la presentazione del PEF, in quanto elemento che qualifica la proposta progettuale, rappresentando un requisito che ne integra, indefettibilmente, la correlata validità, segna il momento in cui la domanda diventa completa ed idonea. Pertanto nel procedimento di finanza di progetto in esame, questo non è da intendersi già "in corso", considerato che la Presentazione del PEF asseverato è avvenuta (in data 15.01.2025), successivamente all'entrata in vigore del correttivo;
- la mancata presentazione del PEF non può configurarsi come mera irregolarità formale o un errore materiale sanabile, a livello generale, mediante il soccorso istruttorio e che, seppure il D. Lgs. 36/2023 ne abbia ampliato il perimetro, possa consentire "la sanatoria di difformità e carenze formali facilmente riconoscibili, ma non può "supplire a sostanziali carenze dell'offerta o, come nel caso del project financing, ad un elemento qualificante, quale la proposta progettuale.

Tar Puglia, Lecce Sez. I, 3 novembre 2025 n. 1449

Modifica postuma del CCNL e dei costi della manodopera: il G.A. ribadisce il divieto di alterazione sostanziale dell'offerta e annulla l'aggiudicazione.

In una procedura di gara pubblica, la dichiarazione dell'aggiudicataria resa in sede di verifica di equivalenza, con cui si introduce l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato nell'offerta e si ridetermina in modo significativo il costo della manodopera, integra un'inammissibile modifica sostanziale dell'offerta stessa. Tale condotta comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione e impone l'esclusione dell'operatore economico, in applicazione di principi di par condicio, trasparenza e immodificabilità dell'offerta.

È quanto emerso dalla pronuncia in esame del **Tar lecce, sez. I, del 3 novembre 2025, n. 1449** che ha annullato l'aggiudicazione del Lotto 1 della gara ARO LE/10 per la selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata,-riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate dall'azienda ricorrente, seconda classificata.

Al centro della controversia, l'operato della aggiudicataria durante la verifica di equivalenza del contratto collettivo applicato al personale: un passaggio che, secondo il Tar, ha determinato una modifica sostanziale dell'offerta, vietata dalla normativa sugli appalti. La prima classificata, infatti, aveva dapprima dichiarato l'applicazione del CCNL Commercio/Metalmeccanico, per poi affermare – solo in un secondo momento – di essere già conforme al contratto Utilitalia richiesto dalla Stazione appaltante. A ciò si aggiunge una rilevante deprezzamento del costo della manodopera rispetto alla quantificazione originaria proposta nell'offerta economica, passata dai 210.000 euro indicati in gara a poco più di 16.700 euro.

Per i Giudici tale scarto non rappresenta una semplice correzione tecnica, o conseguenza di un fisiologico "rinnovo" del contratto collettivo (ipotesi ammessa dalla giurisprudenza), bensì per una scelta volontaria dell'operatore, comunicata tardivamente e, quindi, illegittima.
Il costo del personale, dichiarato di un importo pari a 210.000 ero nell'offerta economica e poi drasticamente ridotto a poco più di 16.700 nella relazione prodotta in verifica di equivalenza, con un divario di oltre 190.000 euro, è per il Tar incompatibile con il divieto, consolidato anche nella giurisprudenza pre-Codice, di modificare i costi della manodopera, elemento essenziale e non emendabile in sede di giustificazioni.

Il Tar sottolinea che la verifica di equivalenza non può trasformarsi in una sede di riformulazione dell'offerta. Essa deve limitarsi a verificare la conformità tra il CCNL dichiarato e quello previsto dalla lex specialis, non a consentire all'operatore di "aggiustare" postuma la propria documentazione.
Ne caso di specie, la Stazione appaltante ha invece considerato un CCNL diverso da quello dichiarato in gara e ha preso atto di costi radicalmente difformi. Ciò, secondo il Collegio, travalica la funzione dell'istituto e compromette la par condicio.

Per concludere, il Tar si richiama al principio, di derivazione eurounitaria, secondo cui dopo l'aggiudicazione non è possibile modificare le condizioni dell'offerta in modo tale da alterarne la natura e i contenuti essenziali (CGUE, 7 settembre 2016).

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

Atto a firma del Presidente del 11 novembre 2025 – fasc. 4212.2025

Nei subcontratti non qualificabili come subappalti la Stazione appaltante non è tenuta a verificare i requisiti di ordine generale, salvo che si tratti di attività rientranti nella "white list" o di casi di pagamento diretto, nei quali la verifica antimafia e dei requisiti diventa necessaria.

Il **Consiglio dell'Anac, nell'adunanza dell'11 novembre 2025**, offre chiarimenti rilevanti sul regime dei **subcontratti non qualificabili come subappalti** nell'ambito del D. Lgs. N. 36/2023.

Il documento risponde alla richiesta di un'Amministrazione in merito agli obblighi di verifica dei requisiti sui soggetti coinvolti nei subaffidamenti.

L'autorità chiarisce innanzitutto che, ai sensi dell'**art. 119, comma 2, del Codice dei contratti**, i subcontratti diversi dal subappalto non sono soggetti a preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. Ciò si collega al dato normativo per cui le verifiche dei requisiti di ordine generale risultano espressamente previste solo per i subappalti, ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Da tale assetto discende che, in linea generale, non sussiste un obbligo di verifica per i subcontratti ordinari.

L'**ANAC** richiama, poi, **due pareri del Servizio di supporto giuridico del MIT**, evidenziando una distinzione importante:

- Il **Parere MIT n. 2855 del 29 ottobre 2024** **esclude** la necessità di svolgere verifiche antimafia o ex art. 94 e 95 per le mere comunicazioni di subcontratti non riconducibili al subappalto.
- Il **Parere MIT 2273 del 5 settembre 2023** (ripubblicato **Parere MIT n. 2273 del 7 aprile 2025)** **impone**, invece alle Stazioni appaltanti la verifica antimafia per i subcontratti aventi ad oggetto attività ricomprese nelle "White list" (art. 1, commi 53-54, L. 190/20212), sulla base dell'art. 83 D. Lgs 159/2011 e delle disposizioni del D.P.C.M 18 aprile 2013.

L'atto recepisce pienamente questo secondo orientamento, affermando che**, in presenza di attività sensibili ai fini antimafia, la verifica dalla Stazione appaltante, deve essere compiuta anche in caso di subcontratti non qualificabili come subappalti.**

L'elemento centrale dell'atto è la precisazione secondo cui, ai sensi dell'art. 119, comma 11, D, Lgs. 36/2023, l'obbligo di verifica dei requisiti di ordine generale diventa necessario quando si procede al pagamento diretto al subcontraente, sia perché disposto dalla legge sia perché previsto dalla *lex specialis*.
La motivazione valorizza un **principio generale**: **chi riceve risorse pubbliche deve essere "moralmente ineccepibile"**. Si tratta di un'affermazione che riafferma la natura fiduciaria dell'affidamento pubblico e il necessario presidio di legalità sul flusso delle risorse.

Non essendo prevista l'autorizzazione preventiva per i subcontratti, ANAC chiarisce che le verifiche – quando dovute – possono essere svolte prima dell'erogazione dei pagamenti. Tale soluzione è coerente con il principio di proporzionalità e con il funzionamento pratico dei subaffidamenti, evitando inutili appesantimenti procedurali.

L'atto ribadisce, infine, che tutti i pagamenti ai subcontraenti, anche se effettuati dall'appaltatore, restano soggetti agli obblighi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità.
Vengono richiamati: **la determinazione ANAC n. 4/2011**(aggiornata nel 2023) e il **Comunicato ANAC del 26 marzo 2025.**
Per completezza, è confermato l'obbligo di utilizzare conti correnti dedicati e di indicare CIG e, se previsto, CUP. Questo passaggio sottolinea come il sistema dell'antiriciclaggio e della tracciabilità rimanga un presidio trasversale e inderogabile.

* * *

ANAC – Delibera del 15 ottobre 2025, n. 407
ANAC richiama all'uso corretto delle varianti, principi, limiti e responsabilità.

Premesso che, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all'Autorità Nazionale Anticorruzione vengono condotte specifiche attività di monitoraggio e analisi sulle perizie di varianti (PdV), approvate dalle Stazioni Appaltanti e trasmesse all'ANAC in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice.
L'**ANAC con Delibera n. 407 del 15 ottobre 2025** – a seguito di procedimento istruttorio finalizzato ad approfondire i profili di criticità dell'appalto con specifico riferimento all'anomalo utilizzo dell'istituto delle varianti – ha sollevato l'allarme su un grande appalto per la realizzazione di un nuovo complesso ospedaliero. L'Autorità evidenzia criticità rilevanti nella gestione del contratto: costi triplicati, varianti a ripetizione e tempi fuori controllo.
Ne provvedimento, l'Autorità segnala come l'appalto oggetto d'interesse, finito sotto vigilanza, presenti indicatori di anomalia e criticità correlati all'uso massiccio delle perizie di varianti (7 già autorizzate e 2 in corso), approvate dalla stazione appaltante. Varianti che non solo sono numerose ma che hanno inciso tanto sul costo quanto sul tempo dell'opera.
La scrivente osserva inoltre che la successione delle varianti, spesso frazionale e non autonome, ha comportato una progettazione in itinere dell'opera, alterando l'equilibrio economico originario del contrato.
Si contesta dunque un uso improprio dell'istituto della variante, in assenza di adeguato fondamento normativo, rispetto a quanto previsto dall'**art. 132 del D. lgs. 132/2006 (oggi art. 120 e ss. Del D. Lgs. 36/2023)**
L'ANAC invita la Stazione Appaltante procedere con urgenza nella definizione delle parti progettuali ancora pendenti, evitare ulteriori modifiche non motivate e ripristinare l'equilibrio finanziario e temporale dell'opera.

PARERI MIT SUPPORTO GIURIDICO

Parere MIT n. 3834 del 19 novembre 2025
Applicabilità dell'art. 120, comma 1. Lett. d), n. 2 in caso di conferimento d'azienda e subentro societario.

Con il **parere n. 3694/2025**, oggetto di disamina, **il MIT** chiarisce che la trasformazione di un'impresa individuale in una società a responsabilità limitata può rientrare tra le modifiche soggettive del contratto ammesse dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del Codice dei Contratti, purché siano rispettate alcune condizioni sostanziali.

La nuova società subentrante deve infatti possedere tutti i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari richiesti in origine e deve risultare comprovato il trasferimento integrale dei rapporti contrattuali pendenti dall'impresa individuale alla S.r.l, come indicato nell'atto di conferimento.

Il MIT ribadisce che la modifica non può comportare alterazione dell'oggetto contrattuale, dei tempi, dei prezzi e di altri elementi sostanziali, né può essere utilizzata per eludere il Codice, con particolare riferimento al principio di rotazione negli affidamenti.

A tale riguardo viene richiamato il comunicato ANAC del 23 novembre 2023, che invita le Stazioni appaltanti a svolgere verifiche approfondite nei casi di subentro per ristrutturazione societaria.
In sintesi, il Ministero considera la fattispecie ammissibile nell'ambito dell'art. 120, rimettendo però alla Stazione appaltante la valutazione puntuale del caso concreto.